



Corte d'Appello di Milano

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Marianna Galioto Presidente

Rossella Milone Consigliere rel.

Lorenzo Orsenigo Consigliere

nel procedimento iscritto al n. r.g. **2742-1/2025**

a scioglimento della riserva assunta dal Consigliere Istruttore all'udienza del 19 novembre 2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe è stato impugnato il lodo pronunciato dall'arbitro unico Maria Elena Armandola, comunicato alle parti in data 28.7.2025, che ha condannato **Controparte_1** (“**CP_1**”) a pagare a favore di **Controparte_2** [...] (“**CP_2**”) la somma di euro 400.000,00 a titolo di penale contrattuale, oltre alle spese di lite.

CP_2 aveva introdotto l'arbitrato chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di **CP_1** agli obblighi di acquisto minimo di pinoli, stabiliti in un contratto stipulato *inter partes*, e la conseguente condanna al pagamento di una penale contrattualmente stabilita di euro 400.000,00.

CP_1 si era costituita in arbitrato, richiedendo *inter alia* il rigetto delle domande di **CP_2** e l'accertamento della nullità del contratto, per indeterminatezza dell'oggetto (del prezzo di acquisto dei pinoli), poiché la pattiuzione rimandava (salvo che per un primo periodo in cui le parti lo avevano determinato) al prezzo “*liberamente stabilito tra le parti e con riferimento a quello praticato sul mercato al momento della contrattazione*” (Lodo, p. 14).

All'udienza dell'11.4.2025 le parti avevano discusso sulla rilevazione del prezzo di mercato dei pinoli e l'arbitro aveva assegnato termini per il deposito di memorie.

CP_2 aveva, quindi, ribadito l'assenza di una borsa/listino per il prezzo dei pinoli in Italia, con conseguente necessità di determinare il prezzo attraverso una media dei prezzi praticati in altri Paesi, quali Spagna e Turchia, e aveva prodotto *sub docc.* 20 e 21 le tabelle con la quotazione dei prezzi in detti Stati.

All’udienza del 15.5.2025 l’arbitro aveva concesso termine a **CP_2** fino al 25.5.2025, per “*la produzione documentale relativa agli estratti dei siti internet sulla base dei quali sono state elaborate le tabelle di cui al doc 20 e 21 dell’Attrice*”.

In data 23.5.2025 **CP_2** aveva depositato una nota con i relativi allegati.

Il lodo contenente la suddetta statuizione di condanna è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Milano con decreto in data 3.9.2025 e **CP_2** ha iniziato l’esecuzione con un pignoramento presso terzi.

CP_1 a impugnato il lodo davanti a questa Corte per nullità *ex art. 829, co. 1, n. 9, c.p.c.* (“*se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio*”), deducendo, in via rescidiente, che:

- nel corso dell’arbitrato, **CP_1** aveva rilevato “*il mancato utile deposito di parte attrice di indicatori provenienti dal mercato quali tabelle e listini di riferimento*”;
- su richiesta formulata all’udienza del 11.4.2025 dall’arbitro di ricevere chiarimenti dalle parti sulle modalità di rilevazione del prezzo di mercato dei pinoli mediterranei facendo riferimento a eventuali listini stranieri, l’attrice aveva ribadito l’assenza di una borsa/listino italiana e aveva dichiarato di aver preso come riferimento una media dei prezzi applicati in altri Paesi in cui vi erano “fonti ufficiali” di rilevazione dei prezzi (Spagna e Turchia), senza tuttavia produrre i relativi listini;
- dopo l’ultima udienza, **CP_2** aveva prodotto detti listini, ricevuti da un fornitore straniero;
- su tale documentazione **CP_1** on aveva potuto contraddirsi, con conseguente violazione degli artt. 101 e 816-bis c.p.c.;
- tale questione, sollevata d’ufficio dall’arbitro e sulla quale difetterebbe il contraddittorio, sarebbe decisiva;
- ove fosse stato rispettato il contraddittorio, **CP_1** *vrebbe potuto puntualmente contestare la tardiva produzione documentale di CP_2*, eccependo come i contestati listini esteri attengano ai soli mercati di Spagna e Turchia mentre ricordiamo che la scrittura privata prevendeva “... la fornitura di pinoli bianchi di origine: Italiana, Mediterranea, Pachistana, Cinese e Siberiana ...”: in buona sostanza, con la produzione di tardivi e generici listini di pinoli di soli n. 2 (due) paesi di origine mediterranea (Spagna e Turchia) **CP_2** è riuscita a convincere il Giudice Arbitro che quello applicato nelle forniture a **CP_1** osse il prezzo di mercato, ottenendo un risultato a dir poco incredibile”;
- la nota di deposito, di 7 pagine, con cui **CP_2** ha prodotto i listini sarebbe in realtà una memoria difensiva e **CP_1** on avrebbe potuto replicare.

CP_1 nell'atto di impugnazione, ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del lodo, anche *inaudita altera parte*, allegando:

- “per quanto attiene al requisito del “fumus boni iuris”, quest’ultimo è costituito dalla rilevante probabilità – già sulla base di una delibazione sommaria – della riforma della decisione arbitrale impugnata, a causa della manifesta erroneità delle statuzioni o per palesi errori logici o giuridici nei quali l’Arbitro è incorsa, individuati dai motivi di impugnazione”;

-in relazione al *periculum in mora*, l’eventuale difficoltà a ripetere quanto pagato o espropriato da *CP_2*, trattandosi di società a responsabilità limitata, con autonomia patrimoniale perfetta, che comporterebbe, in caso di insolvenza della società, una responsabilità dei soci solo limitatamente ai propri conferimenti.

Con separato ricorso, depositato in data 8.10.2025, *CP_1* ha ribadito l’istanza di sospensione *inaudita altera parte*, allegando:

- in relazione al *fumus*, (i) la violazione del principio del contraddittorio già esposta e (ii) l’esorbitante condanna di euro 400.000,00 in ordine ad un potenziale danno di meno del 50%;
- in relazione al *periculum*, oltre alla separazione patrimoniale perfetta tra *CP_2* e i suoi soci, in via alternativa la circostanza che il pignoramento dei crediti presso il cliente di [...]

Per_1 sarebbe finalizzato a screditare l’immagine di *CP_1* ei confronti del cliente.

Con decreto presidenziale del 14.10.2025 è stata sospesa l’efficacia esecutiva del lodo *inaudita altera parte* ed è stata fissata l’udienza del 19.11.2025 davanti al Consigliere Istruttore designato per il merito, per la conferma, modifica o revoca del decreto, assegnando a *CP_2* un termine per il deposito di eventuale memoria difensiva.

CP_2, in data 17.11.2025, si è costituita nel subprocedimento, chiedendo la revoca del decreto presidenziale di sospensiva e comunque il rigetto dell’istanza avversaria, poiché ne difetterebbero i requisiti del *fumus* e del *periculum*.

Ritiene la Corte, all’esito di quanto riferito dal consigliere istruttore, che l’istanza di sospensione sia infondata e che debba, pertanto, essere revocato il decreto emesso *inaudita*.

Entrambi i presupposti risultano, infatti, carenti.

Non può ravvisarsi *periculum in mora* nell’autonomia patrimoniale perfetta tra il patrimonio sociale e quello dei soci, che è propria di tutte le società di capitali e non può costituire in sé pericolo concreto di un danno grave.

CP_1 on ha allegato alcun elemento fattuale che possa far presumere che il patrimonio sociale di *CP_2*, nelle more del giudizio, divenga inidoneo a soddisfare l'eventuale pretesa restitutoria di quanto pagato in esecuzione del lodo.

Al contrario, può osservarsi che *CP_2*, costituendosi, ha fatto rilevare che dai bilanci sociali, depositati in giudizio, risulta che “*gli ultimi due esercizi sono stati chiusi con un utile pari ad € 257.338 nel 2024 e ad € 189.072 nel 2023 e con un fatturato, pari ad € 76.529.119 nel 2024 e ad € 62.354.962 nel 2023*”.

Non può, quindi, ragionevolmente ipotizzarsi il pericolo che, all'esito del giudizio, *CP_1* on riesca a ripetere quanto eventualmente versato in esecuzione del lodo.

Sull'ulteriore profilo addotto da *CP_1* in relazione al *periculum*, e cioè la circostanza che il pignoramento presso *Per_1* possa portare discredito alla reputazione di *CP_1* si può osservare che l'eventuale, e comunque allo stato non provato, danno reputazionale potrebbe essere agevolmente rimosso attraverso il pagamento spontaneo, seppure con riserva di ripetizione, di quanto previsto nel lodo.

In ordine al *fumus* si può osservare che, all'esito di un esame sommario e impregiudicata ogni valutazione in sede decisoria (nella quale con cognizione piena potranno essere valutate compiutamente le domande dell'impugnante), non può formularsi una prognosi di probabile accoglimento.

Ai fini del necessario e pregiudiziale giudizio rescindente, *CP_1* ha, infatti, invocato la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 829, n. 9, c.p.c., violazione in relazione alla quale si può ricordare che la S.C. si è così espressa: “*In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddirre, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa*” (Cass., 18600/2020).

A ciò può aggiungersi che all'ultima udienza davanti all'arbitro, come eccepito da *CP_2* e come emerge dal verbale, sulla decisione arbitrale di concessione di un termine a *CP_2* per il deposito di documenti (la cui rilevanza e decisività ai fini della decisione arbitrale è contestata e dovrà essere delibata in fase decisoria), *CP_1* si è comunque rimessa, senza richiedere a propria volta un termine per replicare né opporsi alla concessione del termine alla controparte.

P.Q.M.

1. revoca il decreto presidenziale di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato;
2. conferma l'udienza già fissata del 4 febbraio 2026 ore 9.00.

Si comunichi.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 novembre 2025

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Marianna Galioto

Ordinanza redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Francesco Marelli.